

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studi legale.schinina@gmail.com

Al Sig. Commissario ad acta
D.ssa Cettina Pennisi
Viceprefetto Vicario della
Prefettura di Ragusa
SEDE

Al Sig. Sindaco del
Comune di Monterosso Almo
SEDE

Oggetto : Nota commissariale del 14.11.2023, su "Richiesta accordo dilazione di pagamento indennità di esproprio Ferraro Gaetano" avanzata dal Comune di Monterosso Almo con nota Prot. 10516 del 27.10.2023;

= = = =

In riscontro alla nota in oggetto, visti i prospetti riepilogativi ultimi inviati dal Comune di Monterosso Almo, nell'interesse del Ferraro Gaetano, si prende atto della volontà dell'ente di definire la pendenza in oggetto con il versamento della complessiva somma di **€ 216.073,73**, così distinta :

- **€ 158.537,89 per indennità di esproprio** , di cui € 104.900,61 al 30.11.2023 (per 1a rata), € 34.966,87 al 30.06.2024 (per 2a rata) ed € 18.670,41 al 30.06.2025 (per 3° rata a saldo) ;
- **€ 32.535,84 per spese di giudizio** da versare al 30.06.2025 ;
- **€ 25.000,00** a titolo di interessi, così abbattuti da versare al 30.12.2024.

Va precisato che l'importo di € 32.535,84 per spese giudiziali non si assoggetta alla ritenuta di imposta del 20% , mentre va documentata la ritenuta operata sugli importi già versati e sugli importi che avranno a versarsi per indennità di esproprio e relativi interessi .

Rimane fermo che l'adesione del Ferraro alla richiesta soluzione non costituisce rinuncia alcuna al maggior credito allo stesso spettante per i sopradetti titoli, così come riconosciuto in sede giudiziale e che, pertanto, detto credito dovrà recuperarsi nel suo intero ammontare, qualora l'ente non dovesse dare corso in tutto o in parte agli obblighi come sopra assunti.

Distinti saluti.

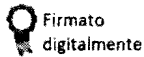
Ragusa li 21.11.2023

Avv. Giambattista Schinina

Firmato digitalmente da:
Giambattista Schinina
Data: 21/11/2023 19:44:55

Pubblicato il 19/04/2023

N. 00291/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2022, proposto dal Comune di Monterosso Almo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il sig. Gaetano Ferraro, in qualità di erede unico del sig. Antonino Ferraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1770/2022, resa tra le parti, pubblicata il 4 luglio 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 224/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Antonino Ferraro;

Visto l'atto di costituzione e di prosecuzione del giudizio, depositato dal sig. Gaetano Ferraro il 27 marzo 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione n. 487 del 2022;

Vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dal sig. Gaetano Ferraro il 6 aprile 2023;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023, il consigliere Michele Pizzi e udito per l'appellante l'avvocato Giorgia Letizia Motta, su delega dell'avvocato Andrea Scuderi;

Considerato che il Comune di Monterosso Almo ha proposto appello avverso l'ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1770 del 2022 che - pronunciando sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., dal sig. Antonino Ferraro avverso la nota del Commissario *ad acta* del 3 febbraio 2021, nel giudizio d'ottemperanza n.r.g. 224 del 2020, già deciso con sentenza del medesimo T.a.r. n. 1491 del 25 giugno 2020, passata in giudicato, che ha accolto il suddetto ricorso per ottemperanza, ordinando all'amministrazione "*di dare piena esecuzione*" alla sentenza della Corte d'Appello di Catania, sezione I civile, n. 971 del 2017, passata in giudicato – ha:

- dichiarato il reclamo inammissibile "*in quanto gli atti del commissario ad acta che possono essere reclamati ai sensi dell'art. 114, sesto comma, c.p.a. sono quelli dallo stesso adottati in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, non le richieste inoltrate al giudice, poiché queste ultime non consistono in provvedimenti amministrativi, ma sono semplici richieste di interlocuzione con il giudice da parte del suo ausiliario, formulate nell'ambito del contraddittorio processuale e non in occasione della concreta esecuzione della decisione giurisdizionale di cui è stata chiesta l'ottemperanza*";

- reso i chiarimenti chiesti dal Commissario *ad acta*, nel senso che la deliberazione della Corte dei Conti n. 176/2019 – di approvazione del piano di riequilibrio

dell'ente locale, che contempla l'importo di euro 299.688,70 da versare in dieci rate annuali a decorrere dall'anno 2017 – *“non può mutare il regime giuridico del credito (il suo importo, le modalità dell'adempimento, eventuali condizioni, etc.), e costituisce semplicemente l'assenso espresso da tale organo sul complessivo piano di riequilibrio per come esso è stato formulato dall'Amministrazione [...] La Corte dei Conti, infatti, non dispone di alcun potere giurisdizionale in ordine all'accertamento e alla regolamentazione degli specifici rapporti che intercorrono fra l'Amministrazione e i suoi creditori”*, con la conseguenza che il Commissario ad acta *“è tenuto a dare esecuzione alla sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza, corrispondendo all'interessato quanto risulta dovuto in base al titolo, salve le deduzioni relative agli importi già ricevuti, senza tener conto delle previsioni contemplate nel piano di riequilibrio, in quanto esse non trovano fondamento in accordi effettivamente intercorsi fra le parti”*;

Ritenuto che l'appello (tempestivo ex art. 114, commi 7 e 9 c.p.a., considerata la natura decisoria del provvedimento del T.a.r.) debba essere respinto in quanto:

a) la determina comunale n. 780 del 22 dicembre 2020 – di rateizzazione del debito del Comune odierno appellante nei confronti del sig. Antonino Ferraro – non è idonea a scalfire (ed anzi si pone in contrasto con) il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1491 del 2020, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal sig. Antonino Ferraro, ordinando all'amministrazione *“di dare piena esecuzione”* alla sentenza della Corte d'Appello di Catania, sezione I civile, n. 971 del 2017, passata in giudicato, senza prevedere alcuna rateizzazione del debito;

b) la menzionata determina comunale n. 780/2020, oltretutto, dimostra la correttezza di quanto affermato dal Ta.r. con la gravata ordinanza n. 1770 del 2022, circa l'inesistenza di alcun accordo tra il Comune odierno appellante (debitore) ed il sig. Antonino Ferraro (ed ora verso il suo erede unico) per la rateizzazione del debito direttamente derivante da un titolo giudiziale passato in giudicato, non avendo inoltre la Corte di Conti il potere di incidere su un rapporto di credito di

natura privatistica, come correttamente argomentato dal primo giudice;

c) per altro verso, il comma 7 dell'art. 243-bis del d.lvo n. 267/2000 (*"Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*) fa espresso riferimento (*"convenuto con i creditori"*) ad un accordo, con la conseguenza che, in carenza di quest'ultimo, sono inaccoglibili le deduzioni del Comune circa una pretesa *"acquiescenza"*, discendente da una non meglio precisata impugnazione che la controparte avrebbe dovuto proporre (fermo restando che i pagamenti rateali *medio tempore* effettuati, restano ovviamente computati ai fini della riduzione dell'importo complessivo dovuto);

d) ogni ulteriore questione dedotta nell'appello è inammissibile in questa sede e potrà eventualmente essere proposta in sede di reclamo avverso i provvedimenti che saranno adottati dal Commissario *ad acta*;

Considerato quindi che l'appello debba essere respinto e che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1023/2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza collegiale sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Michele Pizzi

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

STUDIO LEGALE SCHININA'
Avv. Giambattista Schininà
Avv. Fernanda Schininà
Via V. E. Orlando n. 5 - 97100 RAGUSA
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
Pec: fernanda.schinina@avvragusa.legalmail.it

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

06 APR 2021

Prot. N. 2953 Cat. Ci.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
- SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

RECLAMO

in relazione al giudizio di ottemperanza n. 224/2020 R.R.-

proposto da Ferraro Antonino, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv.Giambattista Schininà, C.F.:SCHGBT52R05H163I, fax 0932/ 245602, pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Catania, nel C.so Sicilia n.111, presso lo studio dell'Avv.Agata M.Patrizia Cavallaro, fax n.095/ 51893149, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it ;

contro : Comune di Monterosso Almo (RG) in persona del Sindaco pro tempore ;

e **Dr.Salvatore Ciarcià** - U.T.G. di Ragusa , nella qualità di Commissario ad acta delegato ;

avverso la Nota del Commissario ad acta del 03.02.2021, depositata agli atti del giudizio il 04.02.2021 ed, in pari data, comunicata a mezzo posta elettronica certificata alla difesa del Ferraro , con oggetto **"Relazione interlocutoria in relazione alla sentenza dell'adito T.a.r. n.01491/2020, pubblicata il 25.06.2020, pronunciata a seguito del ricorso n. 224/2020 proposto da Ferraro Antonino promosso dal Ferraro Antonino contro il Comune di Monterosso Almo per la completa esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione civile n. 971/2017 "del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017;"** ;

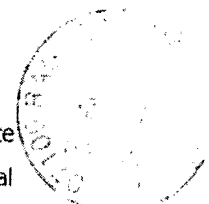
Si premette - Con sentenza n. 971/2017, pubblicata il 23.05.2017, la Corte d'appello di Catania ordinava al Comune di Monterosso Almo, di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma di € 285.092,50 dovuta al Ferraro Antonino a titolo di indennità per l'esproprio dei suoli ivi descritti e la somma a detto titolo eventualmente già depositata, oltre interessi al tasso legale dal 07.05. 2008 al soddisfo, lo stesso condannando al rimborso delle spese di giudizio come liquidate.

Dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema, con ordinanza n.15694/2019 del 11.06.2019, il ricorso proposto dal Comune avverso detta sentenza, l'adito T.a.r., su ricorso per ottemperanza proposto dal Ferraro, con sentenza **n.1491/2020**, pubblicata il 25.06.2020, ordinava al Comune di Monterosso Almo di dare esecuzione alla stessa **entro il termine di gg. sessanta** dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di detta sentenza, nominando, per la ipotesi di ulteriore inadempienza, il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario **"ad acta"** , per procedere, in via sostitutiva, **nell'ulteriore termine di gg.sessanta** e condannava l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio come liquidate .

Con delega prefettizia n.30288/Gab. del 02.07.2020 si delegava all'incarico il Dr.Salvatore Ciarcià - Viceprefetto aggiunto - U.T.G. di Ragusa.

Con la nota in epigrafe, oggetto di reclamo, il nominato Commissario ha rappresentato:

- Cc.P.A. -



- che, decorso infruttuosamente, con il 31.08.2020, il termine di sessanta giorni assegnato al Comune di Monterosso Almo per ottemperare alla cennata sentenza della Corte di Catania dopo avere preso i necessari contatti con l'Ente, era venuto a conoscenza che la Corte dei Conti per la Regione siciliana, Sezione di controllo, nella Camera di consiglio del 24.10.2019, con Deliberazione n. 176/2019/PRSP, aveva approvato il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** di quel Comune, avendo valutato lo stesso congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente (all.1 di relazione) ;
- che, dall'esame degli atti successivamente acquisiti, risultava effettivamente che, in sede di riformulazione del suddetto p.r.f.p. allegato alla Deliberazione consiliare n.16/2018, fra i debiti contemplati vi rientrava anche quello vantato dal Ferraro in forza della predetta sentenza n.971/2017 della Corte d'Appello di Catania, come da nota stralcio che allegava a detta relazione (all.2 stessa);
- che, da ultimo, il Comune di Monterosso Almo, con Determina n. 780 del 24.12.2020, aveva proceduto, in relazione a corrispondenti impegni di spesa di annualità precedenti, alla liquidazione delle prime tre rate del predetto debito riconosciuto nell'ambito del citato piano di riequilibrio finanziario pluriennale (All.3 di relazione);
- e che, pertanto, sulla base delle norme e dei principi che disciplinano la materia (art.24 quater, co.3, TUEL), in considerazione delle cronologie degli atti come sopra esposti, ragioni di legittimità e di opportunità giustificavano di soprassedere dal proprio insediamento e dichiarava pertanto, di sospendere l'attività esecutiva relativa all'incarico in oggetto, salvo diverso avviso del Codesto T.A.R..

Avverso detta determinazione commissariale si propone reclamo per i seguenti

MOTIVI

I.Violazione sotto diversi profili degli obblighi connessi al mandato di commissario ad acta conferito con sentenza dell'adito T.a.r. n.1491/2020, a termini dell'art. 114 c.p.a. ;

Il Commissario *ad acta* è incorso in violazione degli obblighi connessi al conferito mandato, non avendo adottato, entro il termine ultimo del 30.10.2020, assegnatogli dal T.a.r. e neppure successivamente, alcun provvedimento per la piena esecuzione del *decisum* della Corte di Catania .

Eppure, allo stesso, quale organo del Giudice dell'ottemperanza ed esclusivamente per la esecuzione del giudicato, era fatto obbligo di provvedere *"...all'allocazione delle somme necessarie in bilancio ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa ed, infine, al reperimento materiale delle somme medesime, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento."* e , solo una volta espletate tutte le operazioni, ad inviare al Giudice della ottemperanza *"una dettagliata relazione sugli*

adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto, documentando l'avvenuta liquidazione di quanto dovuto.” (così, di recente, T.a.r. Lombardia Milano, Sez.III, 20.01. 2020, n.114).

Il Commissario, pertanto, entro la sopradetta data ultima del 30.10.2020, avrebbe dovuto procedere, ma non ha proceduto, alla liquidazione dell'importo spettante al Ferraro ed alla emissione del relativo mandato di pagamento per un ammontare a quella data di **€ 351.091,13**, di cui € 285.092,5 per indennità d'esproprio; € 38.220,33 per interessi legali maturati dal 07.05.2008 sulla somma di € 248.025,04 ancora da depositare; € 27.808,47 per spese dei diversi giudizi, come liquidate ; obbligo rimasto inevaso.

II.1. Nella relazione commissariale è detto che il debito del Ferraro si era incluso nel **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** (di seguito anche in sigla **p.r.f.p.**) , proposto dal predetto Comune con delibera consiliare n.25/2017 , riformulato con delibera consiliare n. 16 del 26.02.2018 ed approvato con Deliberazione n.176/2019/PRSP, adottata nella camera di consiglio del 24.10.2019, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

Sul punto va precisato che, a norma dell'art. 243 bis , c.7°, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 e che *“Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”*

Nel caso di specie , l'organo di controllo, ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente, aveva ritenuto congruo il piano riformulato con la delibera consiliare n.16/2018, tenuto conto, con riferimento ai debiti fuori bilancio ivi inclusi, così alla pag. 6 e 8 della citata delibera n. 176/2019/PRSP, che la prevista dilazione di pagamento, secondo quanto asserito dal Comune, laddove non accettata dai creditori, era, comunque, già in corso, avendo già versato l'ente almeno due rate del debito , accettate dai creditori, con conseguente parziale estinzione della obbligazione, nessuno dei creditori, infatti, aveva opposto *“domanda di pagamento dell' intero credito, ovvero iniziato attività stragiudiziale volta allo scopo.”* (pag.6 della deliberazione n. 176/2019/ PRSP), mentre, con riferimento alla partita debitoria per indennità di esproprio a favore di “Burgio Giuseppe” , come asserito dal Comune, erano in corso trattative per compensare il relativo importo con tributi dovuti della società di cui lo stesso era legale rappresentante.

Nel piano in questione proposto dal Comune il debito nei confronti del Ferraro è riportato in € 299.688,70, da versare in dieci rate annuali a decorrere dall'anno 2017 e destinate, le prime due rate, di € 9.966,87 cadauna, a copertura delle spese di giudizio e, la terza e successive, ciascuna di € 34.966,87, in acconto e l'ultima a saldo della predetta indennità di esproprio, senonchè, il Ferraro, non ha mai accettato siffatta dilazione di pagamento, né espressamente e neppure tacitamente, non avendo mai ricevuto, né accettato alcuna rata dello stesso.

Ed anzi, con **nota legale del 08.08.2019**, prot. 6503 del 09.08.2019, con oggetto *"Esecuzione Sentenza della Corte Appello Catania n.971/2017, pubblicata il 23.05.2017, confermata con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15694/2019, depositata il g. 11.06.2019;"*, successiva alle predette delibere consiliari, il Ferraro aveva invitato il destinatario Comune a depositare, in esecuzione dei cennati provvedimenti giudiziali, quanto ancora dovuto per indennità di esproprio, oltre interessi e spese dei giudizi, compreso quello di legittimità, come liquidate.

Ne consegue che, non potendo valere per detto debito, la proposta dilazione di pagamento, il Commissario avrebbe dovuto adottare, in sostituzione dell'Ente, ogni conseguenziale provvedimento per la liquidazione dello stesso, senza tener conto del predetto p.r.f.p. .

3.In ogni caso, anche ed in subordinata ipotesi, a ritenere soggetto a detta dilazione anche il debito del Ferraro, non vi è dubbio che, una volta inutilmente decorso, con il 31.08.2020, il termine, ai visti fini, assegnato al Comune, il Commissario, in esecuzione del conferito mandato, avrebbe dovuto procedere, entro i successivi 60 giorni, alla liquidazione ed alla emissione dei relativi mandati di pagamento delle prime tre annualità di detto debito, relative agli anni 2017, 2018 e 2019, già maturate a quella data, così come avrebbe dovuto liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento anche della quarta annualità relativa al 2020, maturata, già nel gennaio 2021, eppertanto, ancor prima del 03.02.2021, cui risale la censurata relazione e tanto più che a detta data, come ad oggi, non si era e non si è ancora emesso nessun mandato di pagamento, come, invece, previsto nella determina n.780/2020 di cui è detto in appresso.

Nessuno di detti provvedimenti si è adottato dal nominato commissario.

2.Si aggiunga che, ammontando il debito nei confronti del Ferraro, alla predetta data del 30.10.2020, non più ad € 299.668,70, come riportato nella citata delibera n. 16/2018, ma ad € **351.091,13**, eppertanto per un maggiore ammontare di € **51.422,60**, non ricompreso nel p.r.f.p., riformulato, tempo prima, nell'anno 2018 ed approvato nell'anno 2019, il Commissario avrebbe dovuto, altresì, liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento per detta differenza, procedendo, occorrendo, alla revisione del bilancio 2019/2021 (nei termini, in fattispecie analoga, si richiama la determina n.01 del 28.01.2021 adottata da altro Commissario *ad acta* nei confronti dello stesso Comune di Monterosso Almo, determina che si deposita agli atti).

Anche detto obbligo è rimasto inevaso .

III. A sostegno della mancata esecuzione dei cennati obblighi e del venir meno del proprio mandato, nella predetta relazione commissariale, si richiama la determina n.780/2020 del 24.12.2020, con la quale, il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio di detto Comune, su precedente determina stesso n.263 del 22.12.2020, ha quantificato il debito del Ferraro in complessivi € 317.897,77 (detrato il 50% delle spese di registrazione che sarebbero state anticipate dal Comune e sottratte dall'intero debito nella rata del 2020) , da liquidare in anni dieci con prima annualità esercizio 2017 ed ha liquidato la spesa complessiva di € 54.520,28, per prima, seconda e terza rata di ammortamento del debito del Ferraro, imputando le prime

due rate di € 9.966,87 a copertura delle spese legali e l'importo della terza rata di € 34.586,54, non già e per l'intero suo ammontare, ad indennità di esproprio, come previsto nel p.r.f.p., ma, piuttosto, per € 6.083,79 a spese legali non coperte dalla prima e seconda rata, per € 13.197,16 a spese di registrazione della sentenza n.971/2017 della Corte di Catania e, solo, per il residuo di € 15.305,59, in conto della indennità di esproprio .

Siffatta determina, nulla, per intervenire, quando, con la nomina del commissario, era precluso al Comune l'adozione di atti pretesamente intesi alla esecuzione del giudicato, è ,in ogni caso, del tutto illegittima per :

1.Violazione e falsa applicazione art. 243 bis e 243 quater , D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. . Incompetenza . Violazione e falsa applicazione del p.r.f.p. .

Con detta determina si sono assoggettate alla dilazione decennale di pagamento prevista nel p.r.f.p., voci di debito sorte solo dopo l'approvazione dello stesso, eppertanto non ricomprese tra quelle ivi incluse, così, per gli interessi via via maturati sulla somma liquidata per indennità di esproprio, per la imposta di registrazione della sentenza della Corte di Catania, per le spese liquidate nel giudizio di legittimità ed in quello di ottemperanza e si è, inoltre, diversamente imputato l'ammontare della terza rata.

Ed è atto illegittimo, perchè viziato da incompetenza, oltre che da violazione dell'art. 243 bis, c.1° e 5°, D.Lgs. n.267/2000, per risolversi in una illegittima modifica del p.r.f.p., per essersi adottato, non già con delibera dell' organo consiliare, cui, a termini della citata normativa, è riservata detta competenza, ma con atto del Responsabile dell'assetto territoriale del tutto privo di competenza in materia ed è atto cui, in ogni caso, non può connettersi nessun effetto , non essendosi trasmessa alle preposte Autorità , né dalle stesse approvata, a termini del cit.art. 243 bis, c.2° ed art. 243 quater , comma 1°, D.Lgs. n.267/2000 .

2.Violazione e falsa applicazione art. 243 bis , c.7°, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. .

La norma in rubrica, come si è sopra riportato , dispone che ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 e che *"Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori."*

Con detta determina le voci di debito nei confronti del Ferraro, maturate successivamente alla approvazione del p.r.f.p. e che costituiscono, anch'esse, alla pari del debito originario, dei debiti fuori bilancio, avrebbero potuto inserirsi in un piano di rateizzazione per una durata pari agli anni previsti in detto piano, se previamente convenuto con il creditore Ferraro.

Si legge nella cennata determina che il Ferraro avrebbe prestato consenso tacitamente, per silenzio assenso, per non essersi opposto alla diversa quantificazione del debito, formulata con nota prot. 2319 del 16.03.2020 richiamata nella cennata determina, quando non vi è norma di legge che connetta alle note municipali un siffatto effetto in caso di silenzio del destinatario e quando, inoltre, nessun assenso, neppure tacito, avrebbe potuto comunque configurarsi, atteso che, già solo qualche mese prima, in data 20.01.2020, il Ferraro aveva inoltrato ricorso per la

esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Catania che aveva ordinato al predetto Comune il deposito delle sopradette somme e si era, altresì, notificato al Comune, in data 26.06.2020, la sentenza dell'adito T.a.r. n. 1491/2020 di accoglimento di detto ricorso e perché si desse piena esecuzione a detto giudicato.

Ne consegue che, non essendosi mai prestato alcun consenso da parte del Ferraro, illegittimamente si è preteso di assoggettare le sopradette altre voci di debito alla predetta dilazione decennale di pagamento.

3.Eccesso di potere per manifesta illogicità e sviamento.

Con la cennata determina si è destinata a copertura delle spese di giudizio non contemplate nelle prime due rate e della imposta per la registrazione della sentenza della Corte di Catania, una pari somma prelevata dalla terza rata, quando, invece, in base al p.r.f.p., detta rata avrebbe dovuto destinarsi, nell'intero suo ammontare, in conto della indennità di esproprio, così procedendo, da un lato, come dedotto nei superiori motivi, si è inteso modificare il più volte detto p.r.f.p., ma, inoltre, al di fuori di ogni logica e con evidente sviamento di potere per gli effetti ultimi che si pretende di raggiungere, si finisce con il far ricadere dette voci di debito sullo stesso Ferraro, chiamato a farvi fronte con le somme che, invece, avrebbe dovuto incassare in conto della indennità di esproprio e quando, dette spese ed in esecuzione del già detto giudicato, sono a carico esclusivo del Comune.

La nullità e comunque illegittimità della cennata determina inficiano dei medesimi vizi la determinazione commissariale oggi impugnata, per avere ritenuto, il predetto commissario, di dover sospendere ogni attività ed esaurito il conferito mandato sull'erroneo presupposto che il Comune di Monterosso Almo, con la cennata determina, avesse dato, per ciò stesso, esecuzione al giudicato.

IV. Alla luce dei mossi rilievi, è di tutta evidenza che non ricorrono le condizioni che possano legittimare la istanza del Commissario di soprassedere dall'insediamento e di sospendere l'attività esecutiva relativa all'incarico in oggetto, seppure condizionatamente al parere dall'adito T.A.R., essendo fatto obbligo, piuttosto, allo stesso o di chi altri l'adito T.a.r. avesse a ritenere di nominare:

- di adottare, in sostituzione dell'ente, i dovuti provvedimenti per il soddisfacimento del credito del Ferraro dell'importo, già alla data del 30.10.2020, di € 351.091,13, oltre interessi maturandi;
- nella subordinata ipotesi in narrativa, che avesse a ritenersi ricompreso il predetto debito nel p.r.f.p. approvato dalla Corte dei Conti, di procedere alla liquidazione della sopradetta eccedenza di € 51.422,60, nonché delle prime quattro annualità previste nel suddetto piano pari ad € 89.867,48 ed alla emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo di complessivi € 141.290,08;
- di adottare ogni altro conseguenziale atto e provvedimento.

V. In via cautelare, ritenuto che, a tutt'oggi, è rimasto inattuato il comando giudiziale portato dalla citata sentenza della Corte di Catania n.971/2017, nonché nella sentenza n. 1491/2020 dell'adito T.a.r., si chiede volersi adottare ogni ritenuto, conseguenziale provvedimento a

salvaguardia di ogni diritto dell'odierno reclamante, ordinandosi la immediata liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento delle somme dovute ai sopradetti titoli o, quanto meno, dell'ammontare sopradetto di € 141.290,08 .

VI. Ritenuto, inoltre, che, con la cennata sentenza dell'adito T.a.r. n.1491/2020, non si è fissata nessuna somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, essendosi ritenuto che la nomina del commissario ad acta avrebbe assicurato il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli, aspettative, invece, come illustrato, del tutto disattese, così ulteriormente ritardandosi l'esecuzione del predetto giudicato, si chiede volersi ritenere e dichiarare il diritto del Ferraro, a termini dell'art.112, c.3, c.p.a., al risarcimento del danno patito e patiendo per non aver potuto disporre e già dalla data del 23.05.2017 di pubblicazione della sentenza 971/2017 della Corte di Catania e per non potere disporre a tutt'oggi delle somme dovute ai sopradetti titoli, danno da quantificare in misura pari alla differenza tra quanto spettante per interessi di legge e quanto avrebbe potuto trarsi, impiegando, dette somme, in titoli pubblici o bancari, o da determinare con il diverso, altro criterio che avrà a ritenersi dall'adito T.a.r., con la condanna, altresì, in favore del Ferraro alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista e con il criterio prima detto o con il diverso altro ritenuto dall'adito T.a.r.. In altra ipotesi, con la condanna, in ogni caso, del Comune di Monterosso Almo, al risarcimento, per le esposte ragioni, dei danni patiti e patiendi ,da liquidare con i sopradetti criteri.

Per i suesposti motivi

PIACCIA

all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto reclamo e previa adozione di ogni ritenuto provvedimento cautelare, rigettare ogni istanza avanzata dal nominato Commissario con la nota impugnata e, la stessa, alla pari della determina comunale n. 780/2020, dichiarare nulla ed illegittima per i motivi tutti suesposti. Ritenuto e dichiarato, inoltre, che, a tutt'oggi, non si è adottato nessun atto in esecuzione del predetto giudicato, si chiede volersi adottare al fine ogni consequenziale provvedimento, se ritenuto, altri nominando in sostituzione del predetto Commissario *ad acta*. Condannare il Comune di Monterosso Almo, anche a termini dell' art.112, c.3, c.p.a., a risarcire il Ferraro del danno patito e patiendo per il ritardo nella esecuzione del giudicato e, con la condanna, altresì, dello stesso, alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista , da quantificare, l'uno e l'altra, con il criterio e le decorrenze riportate in narrativa o il diverso altro che avrà a ritenersi dall'adito Tribunale. In altra ipotesi con la condanna del predetto Comune al risarcimento del danno patito e patiendo da liquidare con i criteri sopradetti .Con le spese. Con il presente reclamo si depositano in copia: Relazione interlocutoria del Commissario ad acta, Dr. Salvatore Ciarcia, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il 04.02.2021 e relativi allegati; Sentenza dell'adito Ta.r. n.1491/2020, pubblicata il 25.06.2020; Nota legale del 08.08.2019, prot. 6503 del 09.08.2019; Nota comunale prot. n.2319 del 16.03.2020; Determina di (altro) Commissario *ad acta* n.01 del 28.01.2021.

Salvo ogni altro diritto e azione. Trattandosi di giudizio di ottemperanza si versa il contributo unificato di € 300,00.

Ragusa/Catania li 02.04.2021

Avv. Giambattista Schinà

Firmato digitalmente da: Giambattista Schinà
Data: 02/04/2021 12:14:45

STUDIO LEGALE SCHININA'

Avv. Giambattista Schininà

Avv. Fernanda Schininà

a V. E. Orlando n. 5 - 97100 RAGUSA

Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273

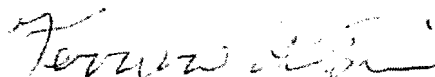
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it

Pec: fernanda.schinina@avvragusa.legalmail.it

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Ferraro Antonino**, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, nomina e costituisce l'Avvocato Giambattista Schininà C.F.: SCHGBT52R05H163I, PEC: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/245602, proprio procuratore e difensore per promuovere avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, in relazione al giudizio di ottemperanza n. 224/2020 R.R., reclamo avverso la "Relazione interlocutoria" del Commissario ad acta del 03.02.2021, trasmessa con relativi allegati con nota depositata agli atti del giudizio il 04.02.2021 ed, in pari data, comunicata a mezzo pec al predetto Avvocato. Conferisce al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado di giudizio, riassumere la causa, proseguirla, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, transigere e conciliare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi ed esperire ogni altra attività, anche stragiudiziale, ritenuta necessaria, assumendo, sin d'ora, per rato e valido l'operato del nominato legale. Eligge domicilio in Catania, Corso Sicilia n.111, presso e nello studio dell'Avv. Agata M. Patrizia Cavallaro, C.F.:CVLGMR59E70C351U, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocati.catania.it, fax n. 095/51893149. Dichiara di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che si conferisce con la presente, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiara di avere ricevuto l'informativa ex art. 4, c.3°, D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. e di essere stato informato nei termini e modi di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, anche sensibili ed esprime il consenso al trattamento degli stessi con e senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, l'invio, la comunicazione e la diffusione, tramite qualsiasi mezzo, degli stessi a terzi, anche se residenti all'estero. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, c. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Ferraro Antonino



Vera la firma

Avv. Giambattista Schininà



STUDIO LEGALE SCHININÀ

Avv. Giambattista Schinina

Avv. Fernanda Schinina

Via V. E. Orlando n. 5 - 97100 - R A G U S A

Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273

Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it

Pec: fernanda.schinina@avvragusa.legalmail.it

Il sottoscritto Avv. Giambattista Schinina, nella qualità di procuratore e difensore di Ferraro Antonino, dichiara, che la presente copia cartacea del suesteso reclamo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, è conforme all'originale informatico, da cui è estratta.

Ragusa lì 02.04.2021

Avv. Giambattista Schinina



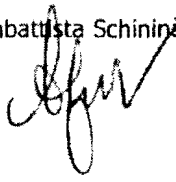
Relata di notifica - Io sottoscritto **Avvocato Giambattista Schinina**, con studio in Ragusa, Via V. E. Orlando n. 5, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del 24.07.2012, quale procuratore e difensore di **Ferraro Antonino**, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, ho notificato, ai sensi degli artt. 1-3 della L. 53/1994, il suesteso reclamo, con mandato speciale in calce, facendone consegna a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. spedita dall'Ufficio postale di Ragusa - Agenzia 6, in data corrispondente a quella del timbro postale:

3. previa iscrizione al n. 04/2021 del Registro cronologico, a:

- Commissario ad acta del Comune di Monterosso Almo, **Dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià**, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in Monterosso Almo, Piazza San Giovanni n. 46.

Raccomandata A.G. 78514205161-8;

Avv. Giambattista Schinina



12.42

Poste Italiane 02.01.2021 12.42 Euro 010.55

si trova alla legge 23/11/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Ragusa N. 10 del 24/07/2012

Avv. GIAMBATTISTA SCHINÀ

VIALE DELL'INDUSTRIA 5 - 37100 RAGUSA - Tel. - Fax 0932 24580/26852739 - 040 97400 868584 & 868585
 E-mail: info@tecnica-sistemi.com
 PEC: amministrazione@tecnica-sistemi.com

N. du Gali
del Registro Cronologico

Per la vendita esclusiva
di tutti i prodotti italiani
di tutti i prodotti italiani
di tutti i prodotti italiani

[illegible]

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78514205161-8

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOT. SALVATORE GIUSEPPE CARONÀ e/o

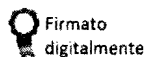
COMUNE DI VOTTERO 280 AL HD

PIAZZA SAN GIOVANNI n. 26

97010 KONTIGLO 325 ALH2

Pubblicato il 25/06/2020

N. 01491/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2020, proposto da Antonino Ferraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agata M. Patrizia Cavallaro in Catania, Corso Sicilia 111;

contro

Comune di Monterosso Almo, non costituito in giudizio;

per la completa esecuzione

della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, n. 971/2011, depositata in data 23 maggio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto la completa esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, n. 971/2011, depositata in data 23 maggio 2017.

Il Comune intimato, cui il ricorso in ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 20-22 febbraio 2020, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione, con la partecipazione, mediante note d'udienza, del difensore indicato in verbale.

Il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 20-22 febbraio 2020 e la notifica della decisione della Corte di Appello in forma esecutiva all'Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 10 luglio 2019, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall'articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall'articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione ha acquisito l'autorità del giudicato, come da attestazione in atti.

Non risulta che l'Amministrazione intimata abbia interamente adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia in epigrafe.

Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all'Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione della Corte di Appello indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario "ad acta" già

assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione intimata, si nomina, per l'appunto, il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all'Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione della Corte di Appello indicata in epigrafe; 2) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario "ad acta" per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni sessanta; 3) condanna l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
22 GEN 2020
Prot. N. 762 Cat. 5 cl. 1

URGENTE
21 GEN 2020

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Staccata di Catania

Ricorso

- COPIA -

di Ferraro Antonino, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi res.te nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giambattista Schininà, C.F.: SCHGBT52R05H163I, fax 0932/245602, pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Catania, nel C.so Sicilia n.111, presso lo studio dell' Avv. Agata M. Patrizia Cavallaro, fax n.095/51893149, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro: Comune di Monterosso Almo in persona del Suo Sindaco pro tempore ;

per la ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata ;

Si premette – Con sentenza n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ferraro Antonino nei confronti del Comune di Monterosso Almo , determinava in **€ 285.092,50**, l'indennità di espropriazione dovuta allo stesso per l'espropriazione dei suoli, siti nel territorio di detto Comune, in catasto al Fg. 16, p.lle 950 (ex 239) di mq. 2.816 e 952 (ex 538) di mq. 146 ed ordinava al **Comune di Monterosso Almo** di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la predetta somma e quella eventualmente già depositata, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (7.5.2008) sino all'adempimento dell'obbligazione principale "(e, cioè, sino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti)," e, per l'ulteriore periodo, fino allo svincolo, da determinare con i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti e condannava, altresì, l'ente convenuto, a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 per spese ed in € 10.700,00 per compensi, oltre ad i.v.a. e c.p.a. , oltre le spese di c.t.u. .

Dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema, con Ordinanza n.15694/2019 del 22.02.2019, pubblicata il g. 11.06.2019, notificata in forma esecutiva il 14.11.2019, il ricorso proposto dal Comune di Monterosso Almo, la sentenza n.971/2017, è passata in giudicato ed, in data 10.07.2019 , si è notificata in forma esecutiva al predetto Comune .

Nella inerzia dell' ente, con nota legale comunicata via pec il 08.08.2019, il Ferraro, odierno ricorrente, ha invitato e diffidato il suddetto Comune a dare esecuzione alle richiamate decisioni, provvedendo al deposito della differenza ancora dovuta per indennità di esproprio , oltre interessi, come determinati, nonché al pagamento delle spese processuali , liquidate, nelle diverse voci ivi specificate, per il giudizio di merito, in complessivi € 18.566,02 e, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 7.451,51.

Il Comune di Monterosso Almo, ad oggi, non ha ottemperato all'ordine giudiziale, sicchè il Ferraro si vede costretto a ricorrere all'adito Giudice amministrativo, perché sia adottato ogni ritenuto provvedimento per l'ottemperanza da parte del nominato Ente alla richiamata sentenza n.

971/2017 della Corte di Appello di Catania, passata in cosa giudicata a seguito della citata ordinanza n.15694/2019 della Suprema Corte, con il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di quanto ancora dovuto per indennità di esproprio ed interessi e con il pagamento, in favore dell'istante, delle spese di giudizio come liquidate.

Ritenuto, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, non avendovi provveduto l'Ente convenuto, ha intimato al Ferraro il pagamento di € 9.784,50 per la imposta di registrazione della suddetta sentenza ed accessori, il suddetto Comune è, altresì, obbligato a tenere indenne l'istante dalla pretesa finanziaria e, comunque, a rimborsare al ricorrente, quanto, a detto titolo, dovesse vedersi costretto a versare alla Agenzia fiscale.

Il Comune di Monterosso Almo, inoltre, a causa del ritardo nella esecuzione del giudicato, è, chiamato a rispondere, a termini dell'art. 112, c.3, c.p.a., del risarcimento del danno patito e patiendo dal ricorrente per la mancata fruibilità della somma ancora dovuta ai sopradetti titoli, dalla data del 11.06.2019 di passaggio in giudicato della sopradetta sentenza al deposito, in misura pari alla differenza tra quanto spettante per interessi di legge e quanto il ricorrente avrebbe potuto trarre, impiegando, dette somme, in titoli pubblici o bancari, con la condanna, altresì, dello stesso alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista e con il criterio prima detto.

Per quanto esposto, si

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso, voglia adottare ogni ritenuto provvedimento perché il Comune di Monterosso Almo (RG) ottemperi alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata, notificata in forma esecutiva il 10.07.2019, con il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza ancora per indennità di esproprio nell'intero pari ad € 285.092,50, oltre interessi legali come determinati e con il pagamento, in favore dell'istante, delle spese di giudizio, come liquidate in sede giudiziale. Condannarsi, lo stesso, a tenere indenne l'istante da quanto preteso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, per la registrazione della cennata sentenza di merito e, comunque, a rimborsare al ricorrente quanto, a detto titolo, dovesse vedersi costretto a versare alla Agenzia fiscale. Condannarsi, altresì, il Comune di Monterosso Almo, a termini dell'art.112, c.3, c.p.a., a risarcire il ricorrente del danno patito e patiendo per il ritardo nella esecuzione del giudicato, con la condanna, altresì, dello stesso, alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista, da quantificare, l'uno e l'altra, con il criterio e le decorrenze riportate in narrativa. Con la nomina, persistendo l'inadempimento, di un commissario ad acta. Con le spese. Con il presente ricorso si depositano in copia attestata conforme: Sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n.971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, notificata in forma esecutiva il 10.07.2019 ed Ordinanza della Corte di Cassazione n.15694/2019 del 22.02.2019, pubblicata il g. 11.06.2019, notificata in forma esecutiva il 14.11.2019; nonché in copia: Decreto della Corte di Catania del 14.05.2012 di liquidazione

compensi al c.t.u. nel giudizio definito con la suddetta sentenza n. 971/2019; Fattura c.t.u. Ing. Dario Pietro Palermo e ricevuta bonifico; Messaggio via pec del 08.08.2019 ed allegata Nota legale del 08.08.2019; Avviso della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, di liquidazione di imposta, notificato il 09.01.2020. Salvo ogni altro diritto e azione. Trattandosi di giudizio di ottemperanza si versa il contributo unificato di € 300,00.

Ragusa/Catania li 20.01.2020

Avv. Giambattista Schininà
Firmato da:
Giambattista Schininà
Motivo:

Data: 20/01/2020 12:38:47



Attestazione di conformità - Ai sensi di legge, il sottoscritto Avv. Giambattista Schininà attesta che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico dal quale è estratta.
Ragusa li 21.01.2020

Avv. Giambattista Schininà

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Avv. Giambattista Schininà.

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Ferraro Antonino**, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Aneglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F6101, nomina e costituisce l'Avvocato Giambattista Schinina C.F.: SCHGBT52R05H1631, PEC: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/245602, proprio procuratore e difensore per promuovere ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, per la esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata. Conferisce al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado di giudizio, riassumere la causa, proseguirla, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, transigere e conciliare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi ed esperire ogni altra attività, anche stragiudiziale, ritenuta necessaria, assumendo, sin d'ora, per rato e valido l'operato del nominato legale. Eligge domicilio in Catania, Corso Sicilia n.111, presso e nello studio dell'Avv. Agata M. Patrizia Cavallaro, C.F.:CVLGMR59E70C351U, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocati.catania.it, fax n. 095/51893149. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che si conferisce con la presente, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 4, c.3°, D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. e di essere stato informato nei termini e modi di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, anche sensibili ed esprime il consenso al trattamento degli stessi con e senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, l'invio, la comunicazione e la diffusione, tramite qualsiasi mezzo, degli stessi a terzi, anche se residenti all'estero. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, c. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Ferraro Antonino

Vera la firma

Avv. Giambattista Schinina

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ

Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 R A G U S A
Pec: giambattista.schinina@avvrugusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

Relata di Notifica - Ragusa li Gennaio 2020. Istante Ferraro Antonino ed il Suo procuratore in atti, Avv. Giambattista Schinina, come sopra dom.ti e res.ti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Ragusa, ho notificato copia conforme del superiore ricorso per ottemperanza, con procura in calce, a:

- **Comune di Monterosso Almo**, nella persona del Suo Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in Monterosso Almo, Piazza San Giovanni n. 46, ivi consegnando a mani della dipendente *Alessia Corradini* Responsabile Area Servizi Amministrativi Servizi Sociali.

incaricato di riceversi gli atti.

Monterosso Almo 22/1/2020

 L'Ufficiale Giudiziario
Nicola Siciliano
Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ragusa



COPIA

TRIBUNALE DI RAGUSA - UFFICIO N.E.P.
REGAL 649 DATA: 21-01-2020
AVVOCATO: SCHININA AVV. GIAMBATTISTA
Diritti: € 3.87
Trasferite: € 19.68
ID "a": € 1.97
Sp. Posta: € 0
Totale: € 25.52



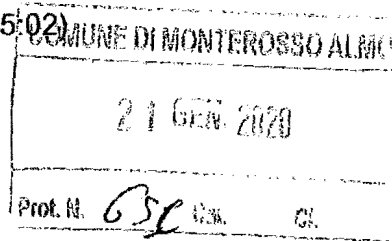
L

DF

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Posta Elettronica cod. 13158 del 20.01.2020 (12:25:02)

PROTOCOLLO n.0 / 0 (Arrivo)



Mittente: glambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it

Destinatario: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

OGGETTO

Notificazione ai sensi della Lg. n. 53 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

TESTO

In allegato si
notifica, ai sensi di legge, <span style="font-size:
10.0pt;">Ricorso per ottemperanza, unitamente alla procura speciale ed alla relazione di notifica.

 Distinti saluti.

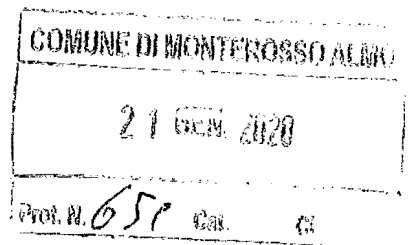
 Avv.
Giambattista Schinin`

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- ricorso.pdf.p7m
- procura speciale.pdf.p7m
- relata di notifica.pdf.p7m

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione Staccata di Catania

Ricorso

di Ferraro Antonino, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giambattista Schinina, C.F.: SCHGBT52R05H163I, fax 0932/245602, pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Catania, nel C.so Sicilia n.111, presso lo studio dell' Avv. Agata M. Patrizia Cavallaro, fax n.095/51893149, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro: Comune di Monterosso Almo in persona del Suo Sindaco pro tempore ;

per la ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata ;

Si premette – Con sentenza n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ferraro Antonino nei confronti del Comune di Monterosso Almo , determinava in **€ 285.092,50**, l'indennità di espropriazione dovuta allo stesso per l'espropriazione dei suoli, siti nel territorio di detto Comune, in catasto al Fg. 16, p.lle 950 (ex 239) di mq. 2.816 e 952 (ex 538) di mq. 146 ed ordinava al **Comune di Monterosso Almo** di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la predetta somma e quella eventualmente già depositata, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (7.5.2008) sino all'adempimento dell'obbligazione principale "(e, cioè, sino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti)," e, per l'ulteriore periodo, fino allo svincolo, da determinare con i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti e condannava, altresì, l'ente convenuto, a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 per spese ed in € 10.700,00 per compensi, oltre ad i.v.a. e c.p.a. , oltre le spese di c.t.u. .

Dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema, con Ordinanza n.15694/2019 del 22.02.2019, pubblicata il g. 11.06.2019, notificata in forma esecutiva il 14.11.2019, il ricorso proposto dal Comune di Monterosso Almo, la sentenza n.971/2017, è passata in giudicato ed, in data 10.07.2019 , si è notificata in forma esecutiva al predetto Comune .

Nella inerzia dell' ente, con nota legale comunicata via pec il 08.08.2019, il Ferraro, odierno ricorrente, ha invitato e diffidato il suddetto Comune a dare esecuzione alle richiamate decisioni, provvedendo al deposito della differenza ancora dovuta per indennità di esproprio , oltre interessi, come determinati, nonché al pagamento delle spese processuali , liquidate, nelle diverse voci ivi specificate, per il giudizio di merito, in complessivi € 18.566,02 e, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 7.451,51.

Il Comune di Monterosso Almo, ad oggi, non ha ottemperato all'ordine giudiziale, sicchè il Ferraro si vede costretto a ricorrere all'adito Giudice amministrativo, perché sia adottato ogni ritenuto provvedimento per l'ottemperanza da parte del nominato Ente alla richiamata sentenza n.

971/2017 della Corte di Appello di Catania, passata in cosa giudicata a seguito della citata ordinanza n.15694/2019 della Suprema Corte, con il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di quanto ancora dovuto per Indennità di esproprio ed interessi e con il pagamento, in favore dell'istante, delle spese di giudizio come liquidate .

Ritenuto, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, non avendovi provveduto l'Ente convenuto, ha intimato al Ferraro il pagamento di € 9.784,50 per la imposta di registrazione della suddetta sentenza ed accessori, il suddetto Comune è, altresì, obbligato a tenere indenne l'istante dalla pretesa finanziaria e, comunque, a rimborsare al ricorrente, quanto, a detto titolo, dovesse vedersi costretto a versare alla Agenzia fiscale .

Il Comune di Monterosso Almo, inoltre, a causa del ritardo nella esecuzione del giudicato, è, chiamato a rispondere, a termini dell'art. 112, c.3, c.p.a., del risarcimento del danno patito e patiendo dal ricorrente per la mancata fruibilità della somma ancora dovuta ai sopradetti titoli, dalla data del 11.06.2019 di passaggio in giudicato della sopradetta sentenza al deposito , in misura pari alla differenza tra quanto spettante per interessi di legge e quanto il ricorrente avrebbe potuto trarre, impiegando, dette somme, in titoli pubblici o bancari , con la condanna, altresì, dello stesso alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista e con il criterio prima detto.

Per quanto esposto, si

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso, voglia adottare ogni ritenuto provvedimento perché il Comune di Monterosso Almo (RG) ottemperi alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata, notificata in forma esecutiva il 10.07.2019, con il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza ancora per indennità di esproprio nell'intero pari ad € 285.092,50 , oltre interessi legali come determinati e con il pagamento, in favore dell'istante, delle spese di giudizio, come liquidate in sede giudiziale. Condannarsi, lo stesso, a tenere indenne l'istante da quanto preteso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, per la registrazione della cennata sentenza di merito e, comunque, a rimborsare al ricorrente quanto, a detto titolo, dovesse vedersi costretto a versare alla Agenzia fiscale . Condannarsi, altresì, il Comune di Monterosso Almo, a termini dell'art.112, c.3, c.p.a., a risarcire il ricorrente del danno patito e patiendo per il ritardo nella esecuzione del giudicato , con la condanna, altresì, dello stesso, alla penalità di mora, a termini dell'art.114, c.4, lett.e), secondo periodo, c.p.a, nella ipotesi ivi prevista , da quantificare, l'uno e l'altra, con il criterio e le decorrenze riportate in narrativa. Con la nomina, persistendo l'inadempimento, di un commissario ad acta . Con le spese. Con il presente ricorso si depositano in copia attestata conforme: Sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n.971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, notificata in forma esecutiva il 10.07.2019 ed Ordinanza della Corte di Cassazione n.15694/2019 del 22.02.2019, pubblicata il g. 11.06.2019, notificata in forma esecutiva il 14.11.2019; nonchè in copia: Decreto della Corte di Catania del 14.05.2012 di liquidazione

compensi al c.t.u. nel giudizio definito con la suddetta sentenza n. 971/2019; Fattura c.t.u. Ing. Dario Pietro Palermo e ricevuta bonifico; Messaggio via pec del 08.08.2019 ed allegata Nota legale del 08.08.2019; Avviso della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, di liquidazione di imposta, notificato il 09.01.2020. Salvo ogni altro diritto e azione. Trattandosi di giudizio di ottemperanza si versa il contributo unificato di € 300,00.

Ragusa/Catania il 20.01.2020

Avv. Giambattista Schinà

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiogleale.schinina@gmail.com

**Relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata
ex art. 3 bis Legge 21 Gennaio 1994, n.53**

Io sottoscritto **Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ**, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'**Ordine degli Avvocati di Ragusa**, con studio in **RAGUSA (RG), VIA V.E.ORLANDO N.5**, Codice Fiscale: **SCHGBT52R05H163I**, Partita IVA: **00214000887**, in qualità di difensore, giusta procura in atti, del Sig. **Ferraro Antonino**, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi residente nella Via Ameglio n. 27, C.F.: FRRNNN31E25F610I

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato **Ricorso per ottemperanza**, a:

- **Comune di Monterosso Almo** C.F.: 00177300886, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, in Monterosso Almo (RG), Piazza San Giovanni n. 46, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **INDICEPA**;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis L. 53/1994 che l'allegata **Procura alle Liti** con file denominato "**Procura speciale.pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**Procura speciale.pdf.p7m**";
2. **Ricorso per ottemperanza**, con file denominato "**Ricorso.pdf.p7m**".

Ragusa li 20 Gennaio 2020

Avv. Giambattista Schinina

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

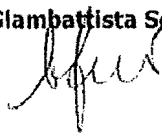
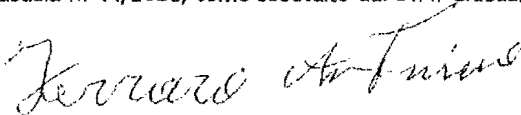
PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Ferraro Antonino**, nato a Monterosso Almo (Rg) il 25.05.1931, ivi res.te nella Via Ameglio n.27, C.F.: FRRNNN31E25F610I, nomina e costituisce l'Avvocato Giambattista Schinina C.F.: SCHGBT52R05H163I, PEC: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/245602, proprio procuratore e difensore per promuovere ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, per la esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 971/2017 del 15.05.2017, depositata il 23.05.2017, passata in cosa giudicata. Conferisce al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado di giudizio, riassumere la causa, proseguirla, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, transigere e conciliare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi ed esperire ogni altra attività, anche stragiudiziale, ritenuta necessaria, assumendo, sin d'ora, per rato e valido l'operato del nominato legale. Elige domicilio in Catania, Corso Sicilia n.111, presso e nello studio dell'Avv. Agata M. Patrizia Cavallaro, C.F.:CVLGMR59E70C351U, PEC: avv.patriziacavallaro@pec.ordineavvocati.catania.it, fax n. 095/51893149. Dichiara di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che si conferisce con la presente, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiara di avere ricevuto l'informativa ex art. 4, c.3°, D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. e di essere stato informato nei termini e modi di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, anche sensibili ed esprime il consenso al trattamento degli stessi con e senza l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, l'invio, la comunicazione e la diffusione, tramite qualsiasi mezzo, degli stessi a terzi, anche se residenti all'estero. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, c. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

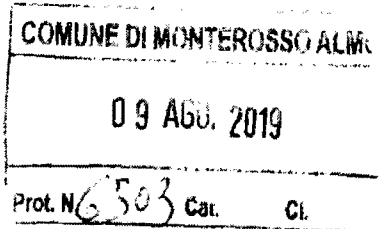
Ferraro Antonino

Vera la firma

Avv. Giambattista Schinina



STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studi legale.schinina@gmail.com



Al Sig. Sindaco del
Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni n. 46
Monterosso Almo (RG)
97010
pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Oggetto: Esecuzione Sentenza della Corte Appello Catania n.971/2017, pubblicata il 23.05.2017 , confermata con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15694/2019 , depositata il g. 11.06.2019 ;

=====

Con sentenza n. 971/2017, pubblicata il 23.05.2017, notificata in forma esecutiva il 10.07.2019, confermata con ordinanza della Corte di Cassazione n.15694/2019 del g.11.06.2019, la Corte di Appello di Catania ha determinato in € 285.092,50 per indennità dovuta a Ferraro Antonino, per l'esproprio dei suoli descritti in atti ed ha ordinato a Codesto Comune di depositare la differenza tra la sopradetta somma e quanto eventualmente già depositato a detto titolo, oltre interessi. Con detti provvedimenti il Comune è stato, altresì, condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio .

Con la presente, nell'interesse del Ferraro Antonino, mio assistito, si invita, pertanto, Codesto Comune a dare esecuzione al suddetto comando giudiziale, depositando quanto ancora dovuto al sopradetto titolo, oltre interessi ed a rimborsare al Ferraro le spese di giudizio liquidate :

- per il giudizio di appello dalla Corte di Catania, con la citata sentenza n. 971/2017, in € 18.566,02, di cui € 1.000,00 per esborsi, € 10.700,00 per compensi, € 1.605,00 per spese generali, € 492,20 per C.P.A., € 2.815,38 per I.V.A. ed € 1.953,44 per spese di consulenza tecnica d'ufficio ;

- e per il giudizio di legittimità , dalla Corte Suprema, con la cennata ordinanza n. 15694/2019, in € 7.541.51, di cui € 100,00 per esborsi, € 5.100,00 per compensi, € 765.00 per spese generali, € 234,60 per C.P.A. ed € 1.341,91 per I.V.A. .

Si avverte che, in mancanza, si procederà in via coattiva per il recupero degli importi tutti come sopra dovuti .

Ragusa li 08.08.2019

Avv. Giambattista Schinina

Firmato da:
Giambattista Schinina'
Motivo:

Data: 08/08/2019 16:54:44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

A.Y.
P. R. R.
P. R. R.
P. R. R.
P. R. R.

— CORIA

15694/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

14/05/2019
Prot. N. 9377 Cal. Cl.

AL
2C

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Oggetto

ESPROPRIAZIONE

Ud. 22/02/2019 - CC

R.G.N. 21857/2017
R. 15694
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21857-2017 proposto da:

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROCCASALVA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO RUTA;

- *ricorrente* -

contro

FERRARO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA SCHININA';

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 971/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2017;

M

304/19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Comune di Monterosso Almo ricorre avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catania aveva proceduto a liquidare le indennità dovute ad Antonino Ferraro per l'espropriazione di aree di proprietà del medesimo da destinarsi alla realizzazione di alloggi E.R.P. e, sul rilievo che il decidente del grado, onde liquidare le indennità perciò dovute, si era attenuto al criterio indicato dal CTU, che aveva operato una mediazione tra i valori scaturiti rispettivamente dalla stima sintetico-comparativa e dalla stima analitico-ricostruttiva, ne chiede la cassazione denunciando, in ragione di quanto rilevato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo costituito «dall'assunzione quale base di calcolo per la determinazione del valore venale del bene espropriato di dati dei quali non sono indicate le fonti».

Al proposto ricorso resiste l'intimato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

13
2. Il motivo, pur in disparte dall'ascrivere valore impegnativo all'intitolazione della rubrica, non si sottrae tuttavia alla preliminare rilevazione della sua inammissibilità cui lo conduce la constatazione, resa oltremodo palese dal conclusivo richiamo al «punto decisivo» di cui si legge in calce alla penultima pagina della sua illustrazione, che esso configuri una censura motivazionale che guarda al cessato dettato dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e che non trova perciò più ragione di essere reiterata sotto il vigore del testo novellato di detta norma, avendo questa com'è noto ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, rendendo censurabile sotto

questa angolazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non già la valutazione di esso.

E poiché per fatto, nella nozione accolta dalla norma novellata, deve intendersi non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo, ne discende che la declinata censura non attiene al fatto, ma al modo in cui il fatto è stato valutato, sicché essa esula dallo spettro di efficacia della norma di riferimento e si sottrae perciò all'esame a questa Corte.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

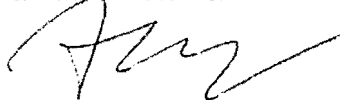
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte intimata in euro 5200,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 22.2.2019.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferrì



Ric. 2017 n. 21857 sez. MI - ud. 22-02-2019

-3-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

11 GIU. 2019



Il Procuratore Civile
Luca PASSINETTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv.to **SCHININA'**
GIAMBATTISTA nell'interesse di FERRARO ANTONINO in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 04 novembre 2019

F.to Il funzionario giudiziario
ROSA COSTANZA GIGLIOTTI

La presente copia è conforme alla prima rilasciata

Roma, 04 novembre 2019

Il funzionario giudiziario
ROSA COSTANZA GIGLIOTTI

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 11.63



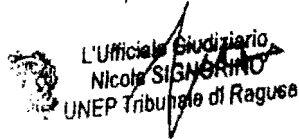
STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

Relata di Notifica - Ragusa li Novembre 2019. Istante Ferraro Antonino ed il Suo procuratore in atti, Avv. Giambattista Schininà, come sopra dom.ti e res.ti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Ragusa, ho notificato copia conforme della superiore Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15694/2019, pubblicata l'11.06.2019, munita di formula esecutiva il 04.11.2019, a:

- **Comune di Monterosso Almo**, nella persona del Suo Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi consegnando a mani di *alle Signe Gerardo*

Amato Rappresentante Area Servizi Amministrativi
incaricato, di riceversi gli atti.

Monterosso Almo 14/11/2019


L'Ufficiale Giudiziario
Nicola SINGARINO
UNEP Tribunale di Ragusa



13406

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

2552

4



SINDACO - SEGRETARIO
@CONTENZIOSO - MAG.
AREA ECONOMICA
[Signature]

Prot. N. 5690 del 5 GIU 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
COMPOSTA DAI MAGISTRATI

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Veronica Milone

Consigliere

dott. Monica Zema

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 272/2011 avente ad oggetto << opposizione alla stima >>

promossa da

FERRARO ANTONINO, (C.F. FRRNNN31E25F6101), nato il 25/05/1931 a MONTEROSSO ALMO (RG), elettivamente domicili in C.SO SICILIA, 111 C/O AVV. CAVALLARO CATANIA; rappres. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SCHININA' GIAMBATTISTA (C.F. (C.F. SCHGBT52R05H1631)

OPPONENTE

contro



Firmato Da: ZEMA MONICA Emesso Da: POSTECOM CA3 Sentit: 13/05/2017 Firmato Da: CORDIO ROBERTO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA3 Sentit: 30/05/2017 13:31/8085557282704

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (C.F. 00177300886),

elettivamente domicili. in C/O AVV. DE NATALE (STUDIO GENNARO) VIA DEL ROTOLO N. 46
CATANIA; rappres. e dif. giusta procura in atti dall'avv. RUTA CARMELO (C.F. RTU CML 44R14
F258J)

OPPOSTO

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2016 le parti concludevano come da verbale in
atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 15.2.2011, Antonino Ferraro esponeva che con determina dirigenziale n.253 del
07.05.2008, notificata il 29.05.2008, il Comune di Monterosso Almo aveva espropriato le aree di sua
proprietà, in catasto al Fg. 16, p.lle 950 (ex 239) di mq. 2.816 e 952 (ex 538) di mq. 146; occorre per la
realizzazione di un programma sociale di n. 20 alloggi di E.R.P., ricomprese nel più esteso fondo, di
proprietà del medesimo, caratterizzato da un'unitaria destinazione economica; che, a seguito
dell'esproprio e dell'operato frazionamento, erano residue e rese inaccessibili, porzioni del predetto
fondo contraddistinte dalle particelle n.948 di mq. 847, n.951 di mq.49 e n. 949 di mq.3.955, per
complessivi mq. 4.851, porzioni di cui si era compromesso ogni utilizzo.

Esponendo di non avere accettato la indennità provvisoria determinata con provvedimento dirigenziale
n.324 del 08.06.2006, in € 35.239,67 per la superficie espropriata di mq. 2.816 ed in € 1.827,79 per
quella di mq. 146, calcolata, mediando il valore venale del suolo, valutato in € 25,00/mq., con il reddito
dominicale moltiplicato per dieci.

Esponendo, altresì, che a distanza di oltre due anni dall'esproprio di dette aree, seppure nel pieno
possessione del Comune dal 12.6.2008, non si era ancora determinata la indennità definitiva, nè si era
attivato il procedimento per la relativa determinazione.

3/05/20
272/20
3/05/20

Sentenza n. 971/2017 pubbl. il 23/05/2017

RG n. 272/2011

Report n. 1049/2017 del 23/05/2017

Chiedeva, pertanto, determinarsi detta indennità sulla base di un valore unitario delle aree espropriate, nell'anno 2005, non inferiore ad € 100,00 mq, tenendo conto della loro natura edificabile, in quanto ricadenti in zona destinata alla Edilizia Residenziale pubblica, ai limiti del centro storico e limitrofa alla zona B1, con un indice di edificabilità di 5 mc/mq, suoli, già nell'anno 2005, valutati in € 63,00 mq. circa, giusta relazione di stima dell'Ing. Palazzo del 23.12.2005, e considerato che suoli limitrofi a quelli in oggetto erano stati valutati dalla questa Corte, con sentenza n.1036 del 15.09.2010, in € 94,25 al mq.

Chiedeva, altresì, nella determinazione della dovuta indennità, trattandosi di esproprio parziale di un bene unitario, di tenersi conto della relativa diminuzione di valore della parte residua, ai sensi dell'art.33 d.p.r. 327/2001.

Chiedeva, pertanto, la condanna del Comune di Monterosso Almo, a pagare o a depositare presso la Cassa DD. PP., in suo favore, gli importi dovuti ai sopradetti titoli, maggiorati nella misura del 10% ai sensi dell' art. 37 d.p.r. 327/2001 cit., come modificato dall'art. 89, Lg. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e ciò in quanto la indennità provvisoria offerta, attualizzata, era inferiore agli otto/decimi di quella spettante, oltre agli interessi compensativi e moratori sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, Il Comune si costituiva e contestava le proposte domande, chiedendone il rigetto.

Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, alla udienza del 05.12.2016, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

In ordine alla disciplina applicabile, si osserva - risultando che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per cui è causa è stata adottata con delibera di G.M. n. 110 del 28.6.2005 - che la procedura espropriativa *de qua* è soggetta alla normativa di cui alla legge 327/'01 (non applicabile ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, 30.6.2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).

Inoltre, essendo intervenuto il decreto di esproprio in data 7.5.2008, opera la nuova formulazione dell'art. 37 della legge 327/2001, modificato dall'art. 2, comma 89°, legge 244/07 (che al primo comma stabilisce che << L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene>>) in quanto applicabile ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge (l.l.2008), ai sensi del comma 90 art. 2 legge 244/2007.

Ciò premesso, va condivisa la valutazione del ctu, ing. Palermo, secondo cui l'area espropriata è edificabile.

Lo stesso ha, infatti, affermato che, come si può evincere dal certificato di destinazione urbanistica, le particelle espropriate n. 950 (ex 239) e 952 (ex 538) ricadono all'interno della zona di PRG "E.R.P. 4 - zona di edilizia residenziale pubblica" (art.32 Norme tecniche di Attuazione del PRG) già da data antecedente al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e fino alla data dell'emanazione del decreto di espropriazione (v. pag.6 Relazione dell'1.02.2012 e pag.2 Supplemento del 09.01.2013).

Ed invero, sul punto occorre rammentare che, dopo la pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte n.125 del 2001, è ormai consolidato il principio in forza del quale l'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, implica che, in virtù della variante introdotta dal P.E.E.P. (che in tale parte va considerato strumento programmatico e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità e che la determinazione dell'indennità di esproprio debba adottare il criterio previsto dall'art.37, primo comma, D.P.R. n.327/2001, essendo irrilevante che nel contesto del P.E.E.P. l'area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale).

Sulla base di quanto sopra, il c.t.u., ha condivisibilmente attribuito ai beni espropriati, alla data del decreto di esproprio, il valore di € 244.365,00 (pag.9 della relazione principale), ottenuto mediando il

15/201
2/201
15/201

Sentenza n. 971/2017 pubbl. il 23/05/2017

RG n. 272/2011

Repert. n. 1049/2017 del 23/05/2017

valore di €/mq. 80,00, per complessivi € 236.960,00 (pag. 7 della citata relazione), determinato a mezzo di una stima sintetico-comparativa, con il valore di €/mq. 85,00, per complessivi € 251.770,00 (pag. 9), determinato a mezzo di stima analitica di trasformazione.

Parte attrice ha chiesto inoltre il riconoscimento dell'indennità ex art. 33 t.u. che spetta qualora l'esproprio possa qualificarsi, per avere riguardato solo una parte dell'immobile, come espropriazione parziale di un bene unitario, che si verifica solo quando la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass., 11.2.2008, n. 3175).

Il ctu ha accertato che solo la residua particella n 949 (v. pag. 10 di relazione), ricompresa in zona urbanistica "E1 - zona agricola di salvaguardia ambientale" e non sottoposta a vincolo idrogeologico, a seguito dell'esproprio risulta "effettivamente interclusa e soprattutto inaccessibile".

Il Consulente, le cui valutazioni si condividono, ha ritenuto che per tale motivo il valore della parte espropriata debba essere << incrementato di 5 €/mq per tenere conto della relativa diminuzione di valore di tale parte residua del fondo >> " ed ha aumentato l'indennità di € 14.810,00 (pari a € 5,00 x 2.962 mq) riconoscendo al Ferraro la complessiva somma di € 259.175,00 (pari ad € 244.365,00 + € 14.810,00).

L'indennità, così determinata, va incrementata nella misura del 10%, a sensi dell'art. 37 d.p.r. 327/2001 cit., come modificato dall'art. 89 della lg. 244/2007, e quindi di € 25.917,50, in quanto la indennità provvisoria offerta, attualizzata, è inferiore agli otto/decimi dell'indennità spettante.

All'attore spetta conseguentemente l'importo complessivo di € 285.092,50.

Va, pertanto, ordinato al Comune di Monterosso Almo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la predetta somma e quella eventualmente già depositata, oltre agli interessi legali (sulla predetta differenza) dalla data di emanazione del decreto di espropriazione (7.5.2008) sino all'adempimento obbligazione principale (e, cioè, sino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti), interessi di natura compensativa per il fatto che le relative somme

sono rimaste a disposizione dell'ente espropriante e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento (Cass., 2008/23399).

E' appena il caso di precisare che detto deposito si configura come modalità obbligatoria dell'adempimento sia del debito indennitario che degli accessori in applicazione dei principi posti dalle leggi 25.6.1865 n.2359 e 22.10.1971 n.865 (Cfr. Cass. S.U. 15.3.1999 n.153, ed ancora, sentt. nn.1125/95, 5991/99).

Per l'ulteriore periodo, fino allo svincolo, gli interessi sulla somma complessivamente depositata decorreranno secondo i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti.

Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (Cass., 11.2.2008, n. 3189).

Considerato che l'importo dell'indennità di esproprio spettante agli attori risulta superiore a quella determinata ed offerta dall'ente espropriante e avuto, quindi, riguardo al principio della soccombenza le spese di lite (liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività prestata) e quelle di consulenza tecnica (già liquidate con separati decreti e poste in via provvisoria a carico degli attori-opponenti) vanno poste definitivamente a carico del Comune opposto.

Essendosi le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del d.m. 10.3.2014, n. 55 (3.4.2014) e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo le diverse fasi, le spese processuali vanno liquidate, come da dispositivo, secondo le nuove tariffe (Cass., Sez. U., 17406/2012), in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:

-determina in euro € 285.092,50, oltre agli interessi di cui in motivazione, l'indennità di espropriazione dovuta a Antonino Ferraro per l'espropriazione per le particelle site nel Comune di Monterosso Almo, in catasto al Fg. 16, p.lle 950 (ex 239) di mq. 2.816 e 952 (ex 538) di mq. 146;

01
01
01
Sentenza n. 971/2017 pubbl. il 23/05/2017

RG n. 272/2011

Repert. n. 1049/2017 del 23/05/2017

- ordina al COMUNE di Monterosso Almo di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della suddetta indennità, oltre ai relativi interessi legali computati secondo i criteri e con le decorrenze di cui in parte motiva;
- condanna il comune convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00 per spese ed in € 10.700,00 per compensi, di cui euro 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per la fase introduttiva, € 3.920,00 per la fase istruttoria ed € 3.475,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a. e c.p.a.; pone le spese di ctu a carico del comune convenuto.

Così deciso in Catania, 15.5.2017

IL CONSIGLIERE RELATORE

dott. Monica Zema

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Cordio



COPIA



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

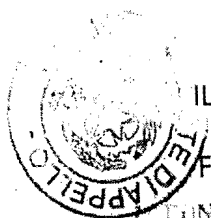
E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

Giambattista Schirone



CATANIA.....

02-10-2017



IL CANCELLIERE

F.TO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Belliore

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RILASCIATO

CATANIA.....

03-10-2017



IL CANCELLIERE

[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. GIAMBATTISTA SCHININÀ
Via V. E. Orlando n. 5
Tel / Fax 0932 - 245602 / 685273
97100 RAGUSA
Pec: giambattista.schinina@avvragusa.legalmail.it
e-mail: studiolegale.schinina@gmail.com

Relata di Notifica – Ragusa li **Luglio 2019.** Istante Ferraro Antonino ed il Suo procuratore in atti, Avv. Giambattista Schinina, come sopra dom.ti e res.ti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Ragusa ho notificato copia conforme della superiore Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 971/2017, pubblicata il 23.05.2017, munita di formula esecutiva il 03.10.2017, a:

- **Comune di Monterosso Almo**, nella persona del Suo Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi consegnando a mani di *al segretario S. Iucolano*

Schinelop

incaricato di riceverli gli atti.

Monterosso Almo 10/7/2019



L'Ufficiale Giudiziario
Nicola S. SCHININÀ
U.N.E.P. Tribunale di Ragusa